

ALLEGATO 1

MODIFICA ART. 8 DELL'ALLEGATO ENERGETICO AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

Testo approvato con D.C.C. n. 37 del 22.12.2012

ARTICOLO 8. IMPIANTI TERMICI

1. Ai sensi della L.R. 16 febbraio 2004, n. 1, al fine della razionalizzazione degli sprechi energetici, di una maggiore efficienza e livelli di manutenzione degli impianti e, dunque, di un decremento delle emissioni inquinanti in atmosfera, nei nuovi edifici nonché negli edifici esistenti sottoposti a opere di rifacimento integrale dell'impianto termico, con destinazione residenziale e terziaria, è raccomandata la realizzazione di impianti di riscaldamento centralizzati che consentano la contabilizzazione e la termoregolazione locale individuale delle calorie utilizzate da ciascuna utenza, affinché il consumo energetico di ogni immobile venga distribuito in parti proporzionali ai reali consumi effettuati da ogni singola utenza.
2. La realizzazione di impianto di riscaldamento centralizzato è obbligatoria negli edifici ove sono presenti e/o previste più di 5 unità immobiliari se residenziali o superficie lorda di pavimento superiore a 700 mq. se con altre destinazioni. L'obbligo di cui al presente comma non è applicabile agli edifici con destinazione produttiva o artigianale.
3. Per i fini indicati al comma precedente, è necessario dotare i nuovi edifici e le singole unità immobiliari esistenti sottoposte a opere di rifacimento della rete termoidraulica, di sistemi e strumenti di regolazione puntuale del calore emesso dall'impianto di riscaldamento. Attraverso tale impianto e i relativi dispositivi (valvole termostatiche, cronotermostati, unità di gestione, sensori di portata e di temperatura, etc.) devono essere garantite prestazioni volte al mantenimento, alla regolazione e alla programmazione, nel rispetto dei termini di legge, della temperatura dei singoli locali in funzione delle esigenze giornaliere, della presenza di persone, etc., e pure in relazione a contributi di calore gratuiti e/o esogeni (radiazione solare, emissione corporea, strumenti ed elettrodomestici con emissioni significative di calore, stufe, etc.).
4. Gli apparecchi da installare sui corpi scaldanti deputati a garantire il soddisfacimento delle condizioni di cui al punto precedente, devono essere in grado di rilevare variazioni di temperatura di 1°C e di apportare variazioni in tempi non superiori a 5 minuti.
5. Analoghi sistemi di controllo e contabilizzazione vanno previsti anche nel caso di impianti centralizzati per il condizionamento estivo.
6. Negli edifici di nuova edificazione e in quelli sottoposti a opere volte alla sostituzione della caldaia è prescritta l'installazione di nuova caldaia "ad alto rendimento" (per es. della tipologia "a condensazione", pompa di calore, etc.) o della migliore tecnologia disponibile sul mercato al momento delle opere, da dimostrare tecnicamente.
7. In caso di installazione di pompe di calore, i requisiti tecnici minimi sono quelli indicati all'allegato 1 del decreto ministeriale 6 agosto 2009.
8. Nel caso di nuova installazione o ristrutturazione dell'impianto termico, se l'intervento riguarda il rifacimento del sistema di emissione, distribuzione o generazione del calore i valori limite dell'efficienza globale media stagionale dell'impianto termico non devono risultare inferiori a quelli indicato nella DGR Lombardia n. 5018/2007, n. 8745 del 22.12.2008 e s.m.i.

Testo con proposte di modifica

ARTICOLO 8. IMPIANTI TERMICI

1. Ai sensi della L.R. 16 febbraio 2004, n. 1 e s.m.i., al fine della razionalizzazione degli sprechi energetici, di una maggiore efficienza e livelli di manutenzione degli impianti e, dunque, di un decremento delle emissioni inquinanti in atmosfera, nei nuovi edifici nonché negli edifici esistenti sottoposti a opere di rifacimento integrale dell'impianto termico, con destinazione residenziale e terziaria, è ~~raccomandata~~ *consigliata* la realizzazione di impianti di riscaldamento centralizzati che consentano la contabilizzazione e la termoregolazione locale individuale delle calorie utilizzate da ciascuna utenza, affinché il consumo energetico di ogni immobile venga distribuito in parti proporzionali ai reali consumi effettuati da ogni singola utenza.
- ~~2. La realizzazione di impianto di riscaldamento centralizzato è obbligatoria negli edifici ove sono presenti e/o previste più di 5 unità immobiliari se residenziali o superficie lorda di pavimento superiore a 700 mq. se con altre destinazioni. L'obbligo di cui al presente comma non è applicabile agli edifici con destinazione produttiva o artigianale.~~
3. Per i fini indicati al comma precedente, è necessario dotare i nuovi edifici e le singole unità immobiliari esistenti sottoposte a opere di rifacimento della rete termoidraulica, di sistemi e strumenti di regolazione puntuale del calore emesso dall'impianto di riscaldamento. ~~Attraverso tale impianto e i relativi tali~~ dispositivi (valvole termostatiche, cronotermostati, unità di gestione, sensori di portata e di temperatura, etc.) devono essere garantite prestazioni volte al mantenimento, alla regolazione e alla programmazione, nel rispetto dei termini di legge, della temperatura dei singoli locali in funzione delle esigenze giornaliere, della presenza di persone, etc., e pure in relazione a contributi di calore gratuiti e/o esogeni (radiazione solare, emissione corporea, strumenti ed elettrodomestici con emissioni significative di calore, stufe, etc.).
4. Gli apparecchi da installare sui corpi scaldanti deputati a garantire il soddisfacimento delle condizioni di cui al punto precedente, devono essere in grado di rilevare variazioni di temperatura di 1°C e di apportare variazioni in tempi non superiori a 5 minuti.
5. Analoghi sistemi di controllo e contabilizzazione vanno previsti anche nel caso di impianti centralizzati per il condizionamento estivo.
6. Negli edifici di nuova edificazione e in quelli sottoposti a opere volte alla sostituzione della caldaia è prescritta l'installazione di nuova caldaia "ad alto rendimento" (per es. della tipologia "a condensazione", pompa di calore, etc.) o della migliore tecnologia disponibile sul mercato al momento delle opere, da dimostrare tecnicamente.
7. In caso di installazione di pompe di calore, i requisiti tecnici minimi sono quelli indicati all'allegato 1 del decreto ministeriale 6 agosto 2009.
8. Nel caso di nuova installazione o ristrutturazione dell'impianto termico, se l'intervento riguarda il rifacimento del sistema di emissione, distribuzione o generazione del calore i valori limite dell'efficienza globale media stagionale dell'impianto termico non devono risultare inferiori a quelli indicato nella DGR Lombardia n. 5018/2007, n. 8745 del 22.12.2008 e s.m.i.

Testo definitivo

ARTICOLO 8. IMPIANTI TERMICI

1. Ai sensi della L.R. 16 febbraio 2004, n. 1 e s.m.i., al fine della razionalizzazione degli sprechi energetici, di una maggiore efficienza e livelli di manutenzione degli impianti e, dunque, di un decremento delle emissioni inquinanti in atmosfera, nei nuovi edifici nonché negli edifici esistenti sottoposti a opere di rifacimento integrale dell'impianto termico, con destinazione residenziale e terziaria, è consigliata la realizzazione di impianti di riscaldamento centralizzati che consentano la contabilizzazione e la termoregolazione locale individuale delle calorie utilizzate da ciascuna utenza, affinché il consumo energetico di ogni immobile venga distribuito in parti proporzionali ai reali consumi effettuati da ogni singola utenza.
2. Per i fini indicati al comma precedente, è necessario dotare i nuovi edifici e le singole unità immobiliari esistenti sottoposte a opere di rifacimento della rete termoidraulica, di sistemi e strumenti di regolazione puntuale del calore emesso dall'impianto di riscaldamento. Attraverso *tali* dispositivi (valvole termostatiche, cronotermostati, unità di gestione, sensori di portata e di temperatura, etc.) devono essere garantite prestazioni volte al mantenimento, alla regolazione e alla programmazione, nel rispetto dei termini di legge, della temperatura dei singoli locali in funzione delle esigenze giornaliere, della presenza di persone, etc., e pure in relazione a contributi di calore gratuiti e/o esogeni (radiazione solare, emissione corporea, strumenti ed elettrodomestici con emissioni significative di calore, stufe, etc.).
3. Gli apparecchi da installare sui corpi scaldanti deputati a garantire il soddisfacimento delle condizioni di cui al punto precedente, devono essere in grado di rilevare variazioni di temperatura di 1°C e di apportare variazioni in tempi non superiori a 5 minuti.
4. Analoghi sistemi di controllo e contabilizzazione vanno previsti anche nel caso di impianti centralizzati per il condizionamento estivo.
5. Negli edifici di nuova edificazione e in quelli sottoposti a opere volte alla sostituzione della caldaia è prescritta l'installazione di nuova caldaia "ad alto rendimento" (per es. della tipologia "a condensazione", pompa di calore, etc.) o della migliore tecnologia disponibile sul mercato al momento delle opere, da dimostrare tecnicamente.
6. In caso di installazione di pompe di calore, i requisiti tecnici minimi sono quelli indicati all'allegato 1 del decreto ministeriale 6 agosto 2009.
7. Nel caso di nuova installazione o ristrutturazione dell'impianto termico, se l'intervento riguarda il rifacimento del sistema di emissione, distribuzione o generazione del calore i valori limite dell'efficienza globale media stagionale dell'impianto termico non devono risultare inferiori a quelli indicato nella DGR Lombardia n. 5018/2007, n. 8745 del 22.12.2008 e s.m.i.